



# STATUTO

## I. GENERALITA' E PREMESSA

Abbreviazioni utilizzate nei testi:

Società Federale Ginnastica Stabio	SFGS
Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica	ACTG
Federazione Svizzera di Ginnastica	FSG
Assemblea dei soci	AS
Comitato Direttivo	CD
Commissione Tecnica	CT
Codice civile svizzero	CC

I termini di genere maschile nel presente documento si riferiscono a persone di qualunque genere.

### Art. 1 Nome e Responsabilità

- 1.1 La Società Federale Ginnastica Stabio (SFGS), fondata nel 1984, in seguito denominata SFGS, è una società ai sensi dell'art. 60 ss. del CC.
- 1.2 Solo il patrimonio della società risponde dei debiti di quest'ultima. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo comportamento penalmente rilevante.

### Art. 2 Affiliazione

La SFGS e i suoi Settori sono affiliati all'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG) e alla Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG).

Sono quindi membri dell'ACTG e FSG e si sottomettono allo statuto e ai regolamenti delle organizzazioni di cui sono membri. Questi ultimi sono di per sé vincolanti per i membri della società. I membri della società riconoscono gli statuti e i regolamenti corrispondenti e vi si conformano.

Tutti gli atleti e le atlete attivi devono obbligatoriamente essere assicurati presso la Cassa di assicurazione sportiva CAS-FSG.

### Art. 3 Neutralità

La SFGS è neutrale dal punto di vista politico e confessionale.

## II. SCOPO

### Art. 4 Scopo

La SFGS ha gli stessi ideali dell'ACTG e FSG menzionate all'art. 2 e alle quali aderisce. Essa pratica e diffonde la ginnastica in tutte le sue forme.

In particolare la società:

- incoraggia l'attività ginnica e sportiva dei suoi membri e supporta le offerte corrispondenti in materia di formazione, competizioni e giochi;
- sostiene lo sviluppo e il benessere dei giovani dal punto di vista pedagogico, sociale e sanitario;

- promuove il cameratismo e la vita associativa tra i suoi membri;
- agisce nel rispetto dei principi etici.

#### Art. 5 Etica

La SFGS si impegna per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo; agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente.

La SFGS riconosce la "Carta etica dello sport" in vigore e ne diffonde i principi ai propri membri (cfr. art. 27 del presente Statuto).

La SFGS si sottopone agli statuti concernenti il doping ed agli statuti in materia di etica di Swiss Olympic, così come ad altri documenti che li specificano.

Le rispettive disposizioni si applicano ai suoi organi, soci, atleti, allenatori, monitori, giudici, arbitri e funzionari.

Le presunte violazioni sono esaminate da Swiss Sport Integrity (SSI) e vengono giudicate e sanzionate secondo i casi definiti dagli statuti in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, le sanzioni sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero (TSS), ad esclusione dei tribunali ordinari, conformemente alle rispettive disposizioni degli statuti concernenti il doping e degli statuti in materia di etica.

Inoltre, la SFGS riconosce i compiti e le competenze della commissione etica della FSG in conformità con gli statuti della stessa, nonché i regolamenti ad essa relativi.

### **III. COMPOSIZIONE**

#### Art. 6 Composizione

La società e i suoi Settori comprendono le seguenti categorie di soci:

- soci attivi
- soci onorari
- soci passivi

In conformità con le disposizioni della FSG, tutti i soci della società, rispettivamente dei Settori, devono essere annunciati all'ACTG e alla FSG per ogni anno solare (01.01 - 31.12). Tutti i soci della società devono rispettare il presente Statuto così come le decisioni della SFGS e dei Settori e difendere gli interessi della loro società.

Sono considerati soci attivi i soci contribuenti in attività (partecipanti), i monitori, i giurati e gli arbitri.

Sono considerati soci passivi i soci contribuenti non più in attività o che, pur non avendo mai praticato l'attività ginnica, si dimostrano amici della SFGS ed intendono sostenerla moralmente e materialmente.

I soci attivi e passivi, in regola col pagamento della tassa annua, possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberativo, riservato l'art. 7.4.

L'Assemblea della SFGS può, su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, conferire il titolo di socio onorario a soci attivi o passivi particolarmente meritevoli.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa pur mantenendo gli stessi diritti dei soci contribuenti.

A ogni socio onorario è rilasciato un diploma d'onore.

## Art. 7 Struttura della società

7.1 La SFSG è formata dai seguenti Settori:

- semi-autonomi:
  - Settore pallavolo
  - Settore attrezzistica
- non autonomini
  - Settore giovani
  - Settore adulti

Possono essere costituiti nuovi Settori su richiesta del CD e per decisione dell'AS. I Settori possono formare gruppi di ginnastica e di altre discipline contemplate dagli statuti cantonali e federali.

I Settori semi-autonomi dispongono di propri regolamenti, soggetti all'approvazione del CD. Questi ultimi non devono essere in contraddizione con gli statuti e i regolamenti della società. I Settori semi-autonomi si gestiscono autonomamente in base ai propri regolamenti e, se del caso, in base ad accordi specifici approvati dal CD (convenzioni e ordinanze) e/o AS (regolamenti).

I Settori non autonomi sono direttamente subordinati al CD che li gestisce e li rappresenta verso l'esterno.

- 7.2 Tutti i soci sono tenuti a sostenere gli sforzi della SFSG, dell'ACTG e della FSG, a rispettare gli atti legislativi, le convenzioni e le decisioni corrispondenti e a contribuire, mediante la loro collaborazione, al benessere della società. Gli altri diritti e obblighi dei membri attivi, rispettivamente delle altre categorie di membri, sono stabiliti nei regolamenti e nelle direttive corrispondenti.
- 7.3 Si considerano soci attivi le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
- 7.4 I giovani soci attivi, dagli otto ai quindici anni, possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

## Art. 8 Tasse

- 8.1 Ai partecipanti dei vari Settori della SFSG viene prelevata una tassa stabilita dall'AS per la stagione ginnica (01.09 – 31.08). Tramite ordinanza la SFSG stabilisce eventuali riduzioni per iscrizioni tardive e/o partenze anticipate.  
Il CD può autorizzare i Settori ad applicare una tassa sociale in aggiunta a quella della SFSG per finanziare l'attività del Settore.
- 8.2 Le tasse SFSG, ACTG e FSG, incluse le quote CAS, dovute dai:  
- soci onorari;  
- membri di Comitato ed i loro figli (studenti);  
- monitori ed i loro figli (studenti);  
- giurati;  
- arbitri;  
sono assunte dalla SFSG che le riversa alle istanze superiori.

## Art. 9 Adesioni, Dimissioni e Radiazioni

- 9.1 Le domande di adesione alla società devono essere presentate al CD (soci passivi), all'AS (soci onorari) e ai Settori (soci attivi) ai quali spetta la decisione di ammissione seguita dall'invito a pagare la tassa annua se accolta. I soci attivi e passivi in regola col pagamento della tassa annua aderiscono automaticamente alla SFSG così come le persone indicate nell'art. 8.2. Il trasferimento da un Settore/gruppo a un altro può avvenire nei tempi e nelle modalità stabiliti dai Settori/gruppi. I Settori

disciplinano l'affiliazione secondo le proprie direttive, comunicano le entrate e le uscite previste al CD in vista dell'AS e al più tardi le confermano entro il 31 gennaio per la registrazione nella banca dati.

- 9.2 L'affiliazione si estingue per partenza, esclusione o morte.  
Le dimissioni dalla SFGS dei soci di cui all'art. 8.2 devono essere inoltrate, preferibilmente per iscritto, al CD. I soci attivi e passivi non in regola col pagamento della tassa annua sono automaticamente considerati dimissionari dalla SFGS.  
Una partenza è possibile in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto al CD/AS/Settore almeno due settimane prima dell'AS.  
I contributi dei membri sono dovuti per tutto l'anno. In caso di partenza anticipata fa stato l'ordinanza della SFGS.
- 9.3 Quando un socio è in mora con il pagamento della tassa sociale da un anno o più e quando un socio non frequenta più le lezioni ginniche e le manifestazioni sociali, è radiato dal CD.

#### **IV. MISURE DISCIPLINARI**

##### **Art. 10 Definizione**

I soci della SFGS possono essere oggetto di misure disciplinari qualora si comportino disonorevolmente nella società o fuori, che violano deliberatamente o in modo grave gli statuti e i regolamenti della SFGS, che non adempiono ai loro obblighi nei confronti della società, che si mostrano indegni della loro affiliazione alla società - in particolare a seguito di una violazione dell'etica accertata dalle autorità - possono essere esclusi per decisione dell'AS. Le sanzioni sono comunicate per iscritto ai soci interessati.

##### **Art. 11 Genere**

Possono essere comminate le seguenti misure disciplinari:

- a. l'ammonimento scritto,
- b. l'esclusione dalla partecipazione ai concorsi,
- c. la sospensione di tutti i diritti nell'ambito della SFGS,
- d. l'espulsione dalla SFGS.

##### **Art. 12 Competenze**

Sono di competenza del CD le misure disciplinari previste dall'art. 11 lett. a. e b.

Sono di competenza dell'AS con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti le altre misure disciplinari su proposta del CD.

È facoltà del CD di sospendere in via provvisoria un socio nell'attesa della decisione dell'AS, una volta esperita l'inchiesta.

##### **Art. 13 Durata**

Tutte le misure disciplinari, tranne l'ammonimento scritto e l'espulsione, hanno una durata che viene ponderata dal CD.

L'AS può deferire al CD la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.

### Art. 14 Riammissione

Un membro espulso dalla SFSGS può essere riammesso dall'AS su proposta del CD, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

### Art. 15 Ricorso

Contro le misure disciplinari comminate dal CD gli interessati hanno diritto di ricorso all'AS. Il ricorso va presentato all'AS tramite il CD entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo, ad eccezione delle misure di cui all'art. 11, lettere b. e c.

## **V. ASSICURAZIONE**

### Art. 16 Assicurazione

I soci sono responsabili della propria copertura assicurativa.

Tramite la tassa sociale i soci attivi sono assicurati presso la Cassa d'assicurazione dello sport della FSG (CAS), conformemente alle disposizioni in vigore. Essi riconoscono gli statuti e i regolamenti della CAS-FSG. La SFSG si assicura che i ginnasti siano iscritti nel centro di supporto corrispondente nei migliori tempi possibili.

## **VI. ORGANIZZAZIONE**

### Art. 17 Organi

Gli organi della società sono:

1. Assemblea dei soci
2. Comitato Direttivo
3. Commissione Tecnica
4. Revisori dei conti

### Art. 18 Assemblea dei soci

18.1 L'Assemblea dei soci è l'organo superiore della SFSGS. Essa si compone:

- dei soci attivi
- dei soci passivi
- dei soci onorari
- dei membri del Comitato Direttivo
- dei membri della Commissione Tecnica
- dei delegati dei Settori
- dei membri dell'organo di revisione.

18.2 Tutti i componenti dell'AS che hanno compiuto i 16 anni hanno diritto di voto.

18.3 L'AS viene convocata in via ordinaria dal CD ed è competente di decidere quanto non è dal presente Statuto espressamente deferito al CD.

Può essere convocata in via straordinaria per decisione del CD o su richiesta scritta inoltrata al CD da almeno 1/5 dei soci.

L'AS ordinaria si svolge una volta all'anno, di norma nel corso del quarto trimestre dell'anno.

- 18.4 I principali oggetti di sua competenza sono:
- a. la nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
  - b. l'esame, l'approvazione e la modifica dello Statuto sociale
  - c. l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci
  - d. l'approvazione dei rapporti di gestione, tecnico e finanziario
  - e. l'approvazione dei conti preventivi e dei conti consuntivi
  - f. la determinazione delle tasse sociali
  - g. l'autorizzazione per ogni spesa straordinaria superiore a fr. 4'000.--
  - h. la nomina, su proposta del CD di soci onorari
  - i. le decisioni relative:
    - alle sanzioni di cui all'art. 11 c. e d.
    - alle proposte di cui all'art. 19
    - allo scioglimento della SFGS
  - l. le nomine
    - del Presidente
    - del Comitato Direttivo
    - di due Revisori
  - m. l'approvazione dei regolamenti e loro variazioni
  - n. la presa di conoscenza del programma di attività annuale
  - o. l'istituzione, l'impiego e la eliminazione di fondi speciali
  - p. decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai membri
  - q. decidere in merito a proposte di fusioni.
- 18.5 L'AS può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.  
Le decisioni e le nomine sono prese in votazione aperta, salvo richiesta di voto segreto domandata da almeno 1/3 dei soci presenti.  
Per decisioni di ordinaria importanza decide la maggioranza relativa dei voti espressi.  
Fanno eccezione:
  - le misure disciplinari (2/3)
  - la riammissione dei membri (2/3)
  - la nomina dei soci onorari o la revoca (2/3)
  - la decisione per l'iscrizione all'ordine di proposte tardive od urgenti (2/3)
  - la decisione per la modifica dello Statuto sociale (2/3)
  - la decisione di scioglimento o fusione della SFGS (4/5).Nel caso in cui vi siano più candidati per una sola nomina, le nomine vengono decise:
  - in sede di prima votazione sulla base della maggioranza assoluta dei soci presenti
  - nella seconda votazione farà stato la maggioranza relativa.
- 18.6 Le trattande per l'AS devono essere allestite dal CD, il quale presenta le sue proposte.  
La convocazione avviene mediante pubblicazione di un avviso ai soci almeno 30 giorni prima della data prestabilita.

#### Art. 19 Assemblea dei soci - Proposte

Proposte da parte dei soci devono essere sottoposte per iscritto al CD almeno 15 giorni prima dell'AS.

Proposte non all'ordine del giorno saranno trattate solo se i 2/3 dei soci presenti lo decidono, a meno che il CD le faccia sue.

#### Art. 20 Eleggibilità

Tutti i componenti dell'AS che hanno compiuto i 16 anni hanno diritto di eleggibilità.

## Art. 21 Comitato Direttivo – Composizione e Conflitto di interessi

### 21.1 *Composizione*

I membri del CD stanno in carica due anni e sono illimitatamente rieleggibili. In caso di partenza di un membro durante il suo mandato, l'elezione del suo successore avviene durante l'AS successiva. Un mandato inizia con l'elezione durante l'AS ordinaria. Annualmente l'AS ordinaria conferma la composizione del CD. La durata totale del mandato del presidente è di 12 anni, in situazioni particolari il CD può proporre all'AS ordinaria l'estensione del mandato al presidente per al massimo ulteriori 4 anni.

La composizione del CD tiene conto delle rappresentanze di genere dei propri soci. Nella misura del possibile, ogni Settore deve essere rappresentato all'interno del CD.

Esso si compone di almeno 9 membri dei quali:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Cassiere
- Presidente della Commissione Tecnica
- altri quattro membri al minimo.

### 21.2 *Conflitto di interessi*

I membri del CD adempiono ai loro obblighi con la diligenza e l'efficacia necessarie, al meglio delle loro capacità e svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse della società.

Se esiste un rischio di conflitto di interessi per un membro del CD riguardo ad una decisione del suddetto Comitato, lo comunica al Presidente e si ritira al momento delle deliberazioni e della presa di decisione. Inoltre, questa persona si astiene da qualsiasi scambio con gli altri membri del CD riguardo alla decisione. L'astensione dal voto per conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale.

Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, sarà suo compito informare il Vice Presidente.

Se il membro interessato contesta l'accusa di conflitto di interessi, il CD prende una decisione alla quale non partecipa il membro interessato.

Accettazione di regali: i membri del CD non possono sollecitare, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti che abbiano qualsiasi relazione con il loro mandato all'interno della SFGS o che potrebbero dare tale impressione e che abbiano un valore superiore al simbolico.

## Art. 22 Comitato Direttivo - Compiti e Funzioni

### 22.1 *Compiti*

Il CD gestisce gli affari correnti e rappresenta la società all'esterno.

È in particolare responsabile:

- della direzione generale della società in conformità con lo statuto e i regolamenti,
- dell'elaborazione dei regolamenti,
- della definizione dei compiti, responsabilità e competenze sulla base dei regolamenti e dell'elaborazione dell'organigramma.

Il CD è autorizzato a disporre liberamente dei fondi sociali come da preventivi e per spese straordinarie fino alla concorrenza massima di fr. 4'000--.

Si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che la situazione lo richieda, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

È abilitato a decidere solo se presenti almeno cinque dei suoi membri.

È compito suo la nomina dei delegati cantonali.

Il quorum è raggiunto in presenza della maggioranza dei membri. Se nessun membro del CD richiede una delibera orale, la decisione per via circolare è valida. È possibile prendere decisioni tramite posta elettronica.

#### 22.1 *Funzioni*

Il Presidente dirige le riunioni e le AS, sorveglia che vengano eseguite le decisioni sociali e presenta all'AS una relazione scritta. La sua firma, in unione a quella del Segretario o del Cassiere, impegna legalmente la SFGS.

Il Vice Presidente collabora strettamente con il Presidente nelle sue mansioni e ne assume le funzioni in caso di suo impedimento.

Il Segretario redige il verbale, tiene l'elenco dei soci, sbrigà la corrispondenza e ordina l'archivio.

Il Cassiere tiene la cassa e la contabilità sociale, dispone e sorveglia l'esazione delle tasse sociali, amministra il patrimonio sociale in fondi liquidi. A chiusura dell'esercizio il cassiere dovrà presentare il bilancio sociale. Nessuna fattura deve essere pagata senza il nulla osta del Presidente.

Il Presidente della CT ha funzione di collegamento tra questa Commissione ed il CD.

La fissazione delle funzioni per i membri restanti è competenza del CD.

In casi urgenti può prendere decisioni di normale competenza dell'AS, riservata la ratifica.

#### Art. 23 Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica si compone, oltre che dal suo Presidente, da monitori o responsabili dei vari Settori.

La composizione della CT tiene conto delle rappresentanze di genere dei propri soci.

Il Presidente della CT è eletto dal CD.

La CT si riunisce su convocazione del suo Presidente, su domanda di suoi membri o del Presidente del CD.

Il quorum della CT è raggiunto quando la maggioranza dei suoi membri è presente.

La CT è responsabile di tutti i problemi tecnici che concernono l'attività della SFGS.

In particolare deve provvedere a:

- allestire il programma dell'attività sociale
- preparare, dirigere, sorvegliare la partecipazione a tutti i corsi sociali, cantonali e federali per i monitori e compilare le indennità
- esaminare ed approvare le disposizioni tecniche proposte dai monitori
- elaborare il piano tecnico generale e particolare di ogni manifestazione prevista dal programma di attività sorvegliandone la completa applicazione
- sorvegliare, dal punto di vista tecnico, l'attività dei gruppi
- esaminare le qualifiche dei giurati da proporre all'ACTG per i concorsi individuali e di sezione
- promuovere le manifestazioni facoltative
- tenere aggiornati gli stati di servizio dei monitori
- tenere il controllo delle assiduità alle lezioni e proporre eventualmente riconoscimenti.

#### Art. 24 Revisori dei conti

L'AS elegge per un mandato di due anni due revisori che costituiscono l'organo di revisione. I membri del CD e della CT non sono eleggibili. La rielezione è consentita. L'AS può anche eleggere una società di revisione esterna per la stessa durata del mandato.

L'organo di revisione verifica in particolare i conti annuali e il bilancio della società, i fondi eventuali e le casse. È autorizzato in qualsiasi momento a consultare la contabilità e i documenti giustificativi.

Almeno 15 giorni prima dell'AS ordinaria i revisori sono convocati personalmente dal Cassiere e presentano un loro rapporto all'AS.

### **VII. AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 25 Gestione

La gestione sociale si apre al 1. settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Le entrate finanziarie della SFGS sono rappresentate da:

- a. tasse sociali dei soci
- b. sussidi, tasse straordinarie
- c. elargizioni diverse (sponsor, donazioni)
- d. ricavi da manifestazioni
- e. diversi (redditi del patrimonio, ecc.).

Le spese della società si compongono in particolare di:

- a. quote versate all'ACTG
- b. spese di amministrazione
- c. spese di gestione della ginnastica
- d. contributi per le spese dei Settori in base ai regolamenti/ordinanze/direttive
- e. contributi versati ai Settori per consentire loro di acquistare attrezzature e materiali
- f. rimborso delle indennità per spese e istruttori
- g. spese straordinarie al di fuori del budget

Per gli impegni della SFGS fa stato unicamente il patrimonio sociale.

Le decisioni prese durante le AS e le riunioni di CD sono oggetto di un verbale.

La società conserva tutti i documenti, i fascicoli e gli oggetti importanti. Gli obblighi legali di conservazione sono regolati dalle disposizioni del CO. Eventuali disposizioni più dettagliate saranno fissate tramite direttive.

La società rispetta le disposizioni legali vigenti in materia di protezione e sicurezza dei dati. Si assicura in particolare che siano compilati solo i dati dei membri necessari al raggiungimento degli obiettivi della società e che i suoi membri abbiano dato il loro consenso per la trasmissione dei propri dati a terzi.

### **VIII. ATTIVITA' SOCIALE**

#### Art. 26 Prevenzione del doping

La SFGS si sottopone agli statuti concernenti il doping di Swiss Olympic, così come ad altri documenti che li specificano.

Le rispettive disposizioni si applicano ai suoi organi, soci, atleti, allenatori, monitori, giudici, arbitri e funzionari.

### Art. 27 Carta etica dello sport

La SFGS riconosce la "Carta etica dello sport" in vigore e ne diffonde i principi ai propri membri. I seguenti nove principi della Carta etica dello sport rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività nella SFGS:

- Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona.
- Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale.
- Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva.
- Incoraggiare rispettosamente senza esagerare.
- Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente.
- Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali.
- Rifiutare il doping e gli stupefacenti.
- Rinunciare al tabacco e all'alcool nella pratica sportiva.
- Contrastare ogni forma di corruzione.

I principi sono approfonditi nelle varie sezioni della Carta etica dello sport (<https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraîneurs/valeurs-éthique/charte-éthique.html>) e fungono da linee guida per l'attività di Swiss Olympic e delle federazioni sportive.

### Art. 28 Distinzioni

Ogni distinzione ottenuta dai Settori resta di proprietà della SFGS che le conserva nell'archivio.

## **IX. DISPOSIZIONI FINALI**

### Art. 29 Revisione Statuto

Ogni modifica dello Statuto sociale deve essere approvata dall'AS con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

### Art. 30 Scioglimento

Lo scioglimento della SFGS è deciso da un'AS straordinaria. All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda. Lo scioglimento può essere proposto dal CD o da 1/5 dei soci iscritti. Esso deve essere approvato dai 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

### Art. 31 Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento della SFGS, l'AS stabilisce le clausole stipulanti la consegna dell'archivio, del patrimonio sociale e del materiale all'ACTG che li manterrà fino alla fondazione di una nuova società di ginnastica a Stabio aventi gli stessi scopi della SFGS. Se entro 10 (dieci) anni non venisse ricostituita una società avente gli stessi scopi, il patrimonio sociale decadrà a favore della causa ginnica, nell'ambito esclusivo dell'ACTG.

### Art. 32 Statuti cantonali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, fanno stato gli statuti cantonali dell'ACTG e federali della FSG, rispettivamente quanto stabilito in materia dal CC.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi il 29 novembre 2025 annulla ogni altra disposizione anteriore ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato cantonale dell'ACTG.

PER LA SOCIETA' FEDERALE GINNASTICA STABIO

Il Presidente

La Segretaria

Diego Solcà

Angela Plebani Zappa

Approvato dal Comitato cantonale in data .....

PER L'ASSOCIAZIONE CANTONALE  
TICINESE DI GINNASTICA

Il Presidente

La Vice Presidente

- Base: Statuto sociale Assemblea costitutiva del 7 giugno 1984
- 1a Revisione: approvata dall'Assemblea generale ordinaria dei soci in data 26 novembre 2005
- 2a Revisione: nuovo art. 27 e modifica art. 8  
approvata dall'Assemblea generale ordinaria dei soci in data 14 novembre 2015
- 3a Revisione: revisione generale a seguito dell'implementazione dello standard di settore e a confronto con i modelli FSG  
approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci in data .....